

(N. 2315)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(GAVA)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ZOLI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1957

Istituzione del Consiglio Nazionale Energia Nucleare (C.N.E.N.)

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi della energia sono da qualche tempo sottoposti ad analisi incessante ed approfondita da parte degli organi responsabili della condotta economica e politica tanto in Italia quanto in sede internazionale, con particolare riguardo alle questioni di interdipendenze tra sviluppo economico e fonti energetiche e alla integrazione mutua delle diverse fonti ai fini del soddisfacimento dei crescenti consumi.

L'aspetto europeo di tali problemi è stato più volte esposto, con vastità e varietà di dati, dall'O.E.C.E., dalla C.E.C.A. e, ultimamente, dalla commissione speciale dell'Euratom, detta dei « Tre Saggi » il cui rapporto, pubblicato nel maggio 1957 fa prevedere l'accrescimento continuo del *deficit* energetico della Comunità europea e propone come obiettivo il raggiungimento della autosufficienza energetica mediante lo sviluppo della produzione elettronucleare, cui spetterebbe coprire nel 1975 più della metà dei consumi di energia primaria.

Per l'Italia, lo Schema Vanoni per lo sviluppo della occupazione e del reddito segnalava fin dal 1954 l'incremento dei bisogni nazionali di energia elettrica sulla base del tasso annuo pari a 5,7 per cento e prevedeva pertanto il raddoppiamento del consumo di elettricità fra il 1954 e il 1964.

Ulteriori studi hanno confermato l'attendibilità della previsione e stabilito la grande importanza che l'energia ottenuta dai combustibili nucleari assumerà nell'economia del nostro Paese.

Essi hanno altresì consentito di determinare i caratteri evolutivi manifestatisi nel campo dell'energia e dei combustibili in Italia durante l'ultimo trentennio, nei seguenti termini:

1. — L'aumento della domanda di energia in Italia si è particolarmente accresciuto e continuerà a mantenersi elevato nei prossimi 15 o 20 anni, in stretta connessione con lo sviluppo della produzione industriale e col progresso economico generale.

2. — La necessità di far fronte alla crescente domanda di energia con adeguati programmi per costruzione di impianti, a costi di produzione ragionevoli, si presenta come esigenza

fondamentale per assicurare l'avvenire economico e il benessere della popolazione italiana.

3. — Gli ostacoli che contrastano a questo sviluppo dipenderanno, non tanto dalla difficoltà di assicurarsi le materie prime, quanto da quella di disporre nel tempo dovuto dei capitali richiesti e di reperire e formare i ricercatori, i tecnici e i dirigenti qualificati che i programmi richiederanno.

Alla soluzione di questi vitali problemi occorrerà provvedere con i mezzi specifici che ciascuno di essi esige, anzitutto predisponendo il quadro organizzativo entro cui l'attività economica degli operatori e l'azione di orientamento e di ausilio dei pubblici poteri devono esplicarsi, per armonizzare i loro intenti e per facilitare e accelerare l'ottenimento di benefici risultati.

Nel settore normativo dell'energia nucleare l'Italia è stata preceduta da quasi tutti i grandi paesi industriali e questa circostanza presenta almeno il vantaggio di poter attingere dalla altrui esperienza i criteri sufficienti a predisporre gli organismi che diano garanzie di efficienza funzionale e di adeguatezza alle esigenze da soddisfare.

Il presente disegno di legge intende dar vita a un organo autonomo, denominato Consiglio nazionale dell'energia nucleare, il quale presieda a tutta la estesa gamma dei compiti scientifici e tecnici che una moderna nazione, tanto avanzata nel campo degli studi teorici e nella civiltà industriale come è l'Italia, richiede siano commessi a uomini di elevata e provata competenza, riuniti in un consesso dotato di altissimo prestigio e anche di mezzi sufficienti all'esplicazione dei compiti stessi.

Allo Stato tuttavia non può disconoscersi, più che il diritto, il dovere del superiore controllo sul nuovo Consiglio, ed è precisamente al Governo che spetta l'inalienabile responsabilità politica dell'indirizzo generale del Consiglio stesso, il quale, a sua volta, costituisce il principale organo propulsore degli sviluppi nucleari in Italia.

Per informare l'attività del Consiglio ai fini dell'interesse generale è pertanto previsto uno speciale Comitato di ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre

il Ministro per l'industria ed il commercio dovrà sovrintendere allo svolgimento dell'attività stessa e rispondere direttamente al Parlamento ed anche al Governo nella sua qualità di Presidente del C.N.E.N.

Assicurata così pienamente la rispondenza della politica nucleare agli indirizzi governativi e perciò alla politica nazionale il C.N.E.N. conserverà ampia facoltà di agire nel settore della sua alta competenza senza alcuna limitazione nella sua azione di propulsione e di vigilanza sugli studi e delle applicazioni nucleari a fini pacifici, nei compiti di consulente delle amministrazioni statali in materia di energia nucleare, nella qualità di rappresentante dell'Italia in seno alle organizzazioni internazionali atomiche di carattere tecnico-scientifico.

Lo stanziamento della somma di 50 miliardi di lire, che il disegno di legge mette a disposizione del C.N.E.N. per il primo quinquennio, può non apparire cospicuo a chi confronti le somme ben più elevate che altri Paesi destinano alle attività nucleari statali. La sua entità è però da giudicare rilevante in relazione agli scarsi mezzi finanziari dell'Erario e dovrebbe pertanto testimoniare della misura delle aspettative che il Paese nutre per l'azione che il C.N.E.N. intraprende e che dovrà in seguito essere sempre meglio sorretta da congrui mezzi finanziari.

Il presente disegno di legge intende infine determinare le condizioni ritenute più adatte per promuovere l'attività degli enti pubblici e privati nei vari settori industriali che si raggruppano sotto il comune denominatore di energia atomica, ed interessano non soltanto la produzione di elettricità ma anche la ricerca e la coltivazione dei minerali fonti di materiali nucleari, la preparazione ed il trattamento dei combustibili nucleari nonché la costruzione e l'esercizio di ogni tipo di impianto meccanico e chimico adibito a tecnologie nucleari. Per ottenere il più largo concorso di tutte le forze vive economiche della Nazione si stabiliscono nel disegno di legge soltanto le norme giudicate indispensabili al rispetto delle convenzioni internazionali e alla tutela della incolumità delle persone e dei beni atte ad assicurare un efficiente controllo dello Stato, lasciando alla esperienza che deriverà dalla as-

sidua evoluzione tecnologica del settore e dalle applicazioni concrete in relazione alle esigenze della economia il definire il regime più appropriato alla disciplina della materia, considerata sotto l'aspetto del pubblico interesse.

Ciò premesso, si stabilisce per intanto il regime della *concessione* e della *autorizzazione* per i materiali nucleari propriamente detti a seconda che essi siano rispettivamente di *proprietà* dello Stato o di sua *pertinenza* per effetto di trattati internazionali (il che avviene in questa fase per tutti i materiali nucleari speciali) o di *aliena proprietà*, per esempio di proprietà delle Regioni a statuto speciale quanto alle materie fonti.

Concessioni e autorizzazioni saranno però condizionate all'osservanza di tutte le clausole che l'Amministrazione riterrà necessarie per garantire il suo pieno e permanente diritto di controllo sulle materie nucleari, sullo impiego di esse, sui pericoli che possono derivarne e sul proficuo impiego delle medesime in relazione all'utilità economica nazionale.

Al fine della sicurezza il disegno di legge prevede l'emanazione di norme regolamentari sulla base e nell'ambito di ben definiti principi generali, a mano a mano che il progredire delle conoscenze tecniche, attualmente nello stadio iniziale, consentiranno di meglio adeguare mezzi e metodi di difesa alle manifestazioni dannose della radioattività. La flessibilità della norma di esecuzione consentirà infatti di seguire con tempestiva adesione il ritmo del progresso scientifico e di costituire rapidamente un sufficiente patrimonio di nozioni applicative sulla sicurezza, indispensabile per procedere alla codificazione legislativa non appena sarà raggiunto uno stadio sufficientemente progredito e stabile della delicata materia.

Premessi i criteri informativi del disegno di legge, si illustra qui di seguito il testo degli articoli che lo compongono.

Con il primo articolo viene costituito il Consiglio nazionale per l'energia nucleare, quale organo dello Stato, dotato di propria personalità giuridica, figura non ignota al nostro diritto pubblico. Il Consiglio è inquadrato nel Ministero dell'industria e del commercio, venendo così a completare ed integrare le vigenti competenze dello stesso nei settori elettrico,

carbonifero e degli idrocarburi; in tal modo va realizzandosi sempre più l'auspicato coordinamento della politica energetica nazionale, anche secondo l'indirizzo espresso recentemente dai due rami del Parlamento.

Come chiaramente risulta dai compiti del Comitato, importantissimi quanto necessari, e che sostanzialmente riproducono quelli attribuiti dalle disposizioni vigenti al Comitato nazionale per l'energia nucleare, nessuna attribuzione viene sottratta alla competenza normale delle Amministrazioni. Al Comitato oltre l'alta consulenza e vigilanza scientifica e tecnica per tutte le materie del settore nucleare, vengono affidati compiti di propulsione e coordinamento degli studi, di promozione e incoraggiamento alla formazione dei quadri (problema assillante per concrete realizzazioni nel settore atomico).

Inoltre esso viene riconosciuto come l'esclusivo organo consultivo altamente qualificato per il settore nucleare.

L'esperienza estera ha in tutti i paesi dimostrato la necessità e le benemerienze di organi simili, le cui strutture variano da paese a paese, in relazione anche agli scopi che i paesi si propongono con la politica atomica. Tale esperienza ha sottolineato la necessità, cui il presente articolo soddisfa, di attribuire al Consiglio una personalità giuridica, il che faciliterà una diretta collaborazione tecnico-scientifica con gli enti similari esteri e le organizzazioni internazionali.

Nel successivo articolo 2, data la necessità che la politica nucleare sia coordinata strettamente con la politica generale del Paese, di cui essa costituisce un aspetto e uno strumento preminente, viene affidato ad un Comitato permanente di Ministri presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, o, per sua delega, dal Ministro per l'industria, la determinazione delle direttive generali, che il C.N.E.N. deve seguire.

Il Comitato permanente è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici e per le partecipazioni statali; ma possono essere chiamati a farne parte di volta in volta altri Ministri interessati a particolari questioni.

L'articolo 3 determina la composizione del Consiglio Nazionale e della sua Giunta Esecutiva:

affida la presidenza di entrambi gli Organi allo stesso Ministro per l'industria e il commercio il quale, per la sua carica, è il responsabile del coordinamento della politica energetica ed industriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio dodici consiglieri ed il Segretario generale: per quanto la designazione dei Consiglieri sia affidata alle Amministrazioni è ovvio che la designazione debba di massima ricadere su elementi tecnici particolarmente esperti nella materia riguardata sotto i suoi essenziali aspetti.

Nello stesso decreto di nomina, a due consiglieri vengono conferite le funzioni di Vice-Presidente.

La Giunta è composta dal Presidente, dai due Vice presidenti e da tre consiglieri, uno dei quali scelto fra quelli designati dal Ministro per l'industria e il commercio.

La nomina dei componenti la Giunta è attribuita allo stesso Consiglio.

Data la natura dell'organo e le funzioni ad esso conferite, i consiglieri e il segretario generale prestano giuramento prima dell'inizio della loro funzione.

L'articolo 5 dichiara che il Ministro, quale Presidente, ha la rappresentanza legale del C.N.E.N.: esso designa in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente che deve presiedere il Consiglio: può inoltre per delega conferire ad un Vice Presidente l'incarico di Presiedere la Giunta esecutiva.

Particolare rilievo merita la norma contenuta nell'ultimo copoverso che sancisce l'obbligo del Presidente di presentare una relazione annuale sull'attività del C.N.E.N. al Comitato dei ministri.

L'organo esecutivo del Consiglio e della Giunta è il Segretario generale, il quale sovrintende altresì alle attività degli uffici.

Con l'articolo 7 viene inibita ogni attività professionale nel settore nucleare ai Vice Presidenti e al Segretario generale nel periodo in cui sono in carica.

L'articolo 8 determina le competenze del Consiglio distinguendo fra le deliberazioni ed i pareri: per entrambi è prescritto l'obbligo della motivazione.

Le materie sottoposte alle deliberazioni sono i programmi particolareggiati di attività che vanno redatti in conformità delle direttive del

Comitato dei ministri e ne costituiscono la attuazione, la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, le nomine del personale direttivo nonché gli altri affari indicati nel primo comma.

L'articolo determina inoltre le modalità del funzionamento dell'organo e per assicurarne il prestigio e la costante efficienza richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e non già dei presenti, per la validità delle deliberazioni ed inoltre commina la decadenza dalla carica per il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive.

L'articolo 9 determina le competenze della Giunta, alla quale in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio, attribuisce la facoltà di adottare le deliberazioni, ma non di esprimere i pareri di competenza del Consiglio. Analogamente a quanto prescritto dall'articolo 8 è prescritta una rappresentanza qualificata.

Data l'autonomia dell'ente le deliberazioni dello stesso sono di massima immediatamente esecutive. Il detto principio deve però trovare una eccezione per il necessario coordinamento con l'attività di Governo per le deliberazioni relative alla formulazione dei programmi, alla nomina del personale direttivo ed al conferimento di incarichi speciali.

L'articolo 11 detta norme sulla presentazione dei bilanci.

L'articolo 12 stabilisce come organo di controllo un collegio di sindaci e ne determina la composizione: data l'autonomia dell'Ente ed il notevole contributo finanziario, di cui dispone, si sono voluti attribuire ai sindaci gli stessi poteri di controllo che il Codice civile riconosce ai sindaci di società: si è pertanto tralasciata la figura del semplice revisore dei conti.

L'articolo 13 detta norme per la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza per le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del C.N.E.N., compiti che ovviamente risultano dalla norma fondamentale del n. 1 dell'articolo primo.

L'articolo 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, di determinare gli emolumenti dei componenti il C.N.E.N. e la Giunta.

Nell'articolo 15 viene stabilito che il C.N.E.N. ha un personale proprio il cui ordinamento sarà stabilito con apposito regolamento da emanarsi dal C.N.E.N. e da approvarsi dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

Viene stabilito inoltre che possa disporsi il comando presso il C.N.E.N. di personale statale: una norma particolare regola il rientro nelle università dei professori universitari comandati.

Per l'amministrazione e la contabilità dell'ente, il quale ha necessità di prontezza e speditezza amministrativa e contabile, le norme saranno stabilite da apposito regolamento.

La funzionalità dell'ente è assicurata dal contributo statale quinquennale di 50 miliardi, importo che se è modesto in relazione agli stanziamenti esteri, è riservato d'altra parte esclusivamente agli scopi di ricerca scientifica, mentre altri organismi esteri consimili hanno anche il compito di attuare direttamente iniziative industriali.

Gli stanziamenti annuali sono crescenti in relazione allo sviluppo dei programmi, che richiedono anche un certo tempo per essere impostati e attuati; ciò spiega come nel primo anno cada il minimo stanziamento.

L'articolo 17 pone a carico del Consiglio le spese previste per alcune partecipazioni ad enti internazionali.

L'articolo 18 determina norme transitorie per il passaggio del patrimonio del Comitato delle ricerche al nuovo ente, che assorbirà anche l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Gli articoli 19 e 20, come già si è rilevato nella parte introduttiva, mirano a consentire senza ulteriori dilazioni, la possibilità di attuare nell'ambito della legislazione vigente concrete realizzazioni industriali e scientifiche nel settore nucleare.

Data la mancanza di una sufficiente esperienza in materia tutte le norme circa l'impianto e l'esercizio della industria nucleare, sui depositi e sugli scarichi, vengono fissate con decreti ministeriali, che acquistano validità con l'inserzione nei disciplinari.

Trattasi, nel primo momento dell'applicazione della legge di uno strumento agile e flessibile capace di aderire al rapido progresso tecnico della materia e che, al tempo stesso, dovrà ga-

rantire la efficienza degli impianti e l'incolumità pubblica.

Con la stessa forma (decreto ministeriale) sono determinate le attribuzioni e le competenze delle Commissioni di collaudo.

L'articolo 20 distingue i due casi, quello in cui il materiale nucleare speciale o le materie prime fonti sono di proprietà dello Stato o di pertinenza dello stesso, da quello in cui ciò non è. Non vengono quindi pregiudicate le soluzioni di fondo circa il regime giuridico dei materiali nucleari speciali e delle materie prime fonti, anche in relazione agli sviluppi del settore e agli accordi internazionali.

Dalla detta distinzione e in applicazione dei principi del nostro diritto pubblico derivano un regime di concessione ed un regime di autorizzazione.

Le concessioni, e le autorizzazioni sono date dal Ministro per l'industria e il commercio, previo parere del C.N.E.N.

L'articolo 21 attribuisce la competenza al Ministro per l'industria e il commercio per i provvedimenti amministrativi, conseguenti ad accordi internazionali in materia nucleare.

L'articolo 22 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della legge.

* * *

Grandi avvenimenti sono recentemente maturati nel settore dell'impiego pacifico della energia nucleare. Nel campo internazionale si è avuta il 25 marzo 1957 la firma degli Ac-

cordi di Roma in base ai quali è imminente l'inizio delle realizzazioni promosse dalla Comunità europea della energia atomica (Euratom). Inoltre l'Agenzia atomica internazionale, creata il 26 ottobre 1956, il cui Statuto è stato ratificato dal Parlamento, ha iniziato con la Conferenza di Vienna la sua attività organizzativa, e, tra i primissimi suoi atti, ha chiamato il rappresentante dell'Italia nel Consiglio dei suoi governatori.

Nel campo interno, molte iniziative di enti pubblici e di privati sono ormai prossime alla fase costruttiva, sia per quanto riguarda la sperimentazione atomica (Centro atomico di Ispra, reattori didattici di Milano e di Cagliari, reattori di Chivasso per prove industriali) sia per quanto riguarda la produzione di energia elettrica cosicchè il Governo dovrà quanto prima accingersi alle operazioni di ritiro del combustibile nucleare dai Paesi fornitori: Stati Uniti e Inghilterra, e provvedere alle consegne con susseguenti oneri di sorveglianza agli utilizzatori nazionali.

Accordi bilaterali di collaborazione atomica sono stati infatti conclusi dall'Italia con gli U.S.A. ed analogo accordo è in corso di elaborazione con il Regno Unito.

Il presente disegno di legge mira non a risolvere tutti i problemi, ma a creare con la istituzione del Consiglio nazionale dell'energia nucleare uno strumento idoneo ed efficiente per la completa messa a punto dei problemi nei loro aspetti tecnico, scientifico, economico e giuridico e per l'inizio di concrete realizzazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Consiglio nazionale per la energia nucleare (C.N.E.N.) con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il C.N.E.N. ha lo scopo:

1) di promuovere, coordinare, effettuare studi e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare, nel campo della ricerca, coltivazione e preparazione delle materie prime fonti di combustibili nucleari, dei materiali nucleari speciali, della produzione degli stessi e nel campo delle applicazioni civili dell'energia nucleare;

2) di esercitare l'alta vigilanza scientifica e tecnica sulle attività connesse all'impiego delle materie prime fonti e dei materiali nucleari speciali e sulla produzione di energia nucleare nonché sugli impianti di produzione e rigenerazione dei materiali sopra indicati;

3) di promuovere e incoraggiare la formazione professionale e tecnica di esperti in materia di energia nucleare e sua utilizzazione, di diffondere con ogni mezzo la conoscenza dei problemi nucleari;

4) di dare parere all'Amministrazione dello Stato in tutte le questioni relative alle materie prime fonti e ai materiali nucleari speciali e alla produzione di energia nucleare;

5) di mantenere e sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli enti stranieri per quanto riguarda i rapporti tecnico-scientifici in materia di energia nucleare.

Art. 2.

Un Comitato permanente composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per le partecipazioni statali, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve seguire.

Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare altri Ministri interessati a determinate questioni.

Il Comitato dei Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per delega, dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 3.

Il Consiglio è composto dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede, da dodici consiglieri e dal Segretario generale.

I consiglieri ed il segretario generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, in relazione alle designazioni di cui appresso:

— due su designazione del Ministro per l'industria e il commercio;

— uno su designazione del Ministro per gli affari esteri;

— uno su designazione del Ministro per l'interno;

— uno su designazione del Ministro per la difesa;

— uno su designazione del Ministro per la pubblica istruzione;

— uno su designazione del Ministro per i lavori pubblici;

— uno su designazione del Ministro per le partecipazioni statali;

— uno su designazione del Ministro per l'agricoltura e foreste;

— uno su designazione dell'Alto commissario per la sanità;

— due su designazione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nello stesso decreto di nomina dei componenti il Consiglio, a due di essi sono conferite le funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio è nominato per un quadriennio; i membri del Consiglio scaduto possono essere riconfermati.

È costituita in seno al Consiglio una Giunta esecutiva formata dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario generale e da tre Consiglieri, uno dei quali scelto fra quelli designati dal Ministro per l'industria e il commercio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La nomina dei componenti la Giunta esecutiva rientra nella competenza del Consiglio.

Art. 4.

Prima dell'inizio delle loro funzioni, i consiglieri e il Segretario generale prestano giuramento nelle mani del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha, quale Presidente, la rappresentanza legale del Consiglio nazionale per l'energia nucleare.

Egli, in caso di assenza o impedimento, designa — di volta in volta — il Vice Presidente che deve presiedere il Consiglio.

Ad un Vice Presidente può essere demandato, per delega, l'incarico di presiedere la Giunta esecutiva.

Il Presidente è tenuto a presentare annualmente al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attività del Consiglio.

Art. 6.

Il Segretario generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva e sovrintende alla attività degli uffici del C.N.E.N.

Art. 7.

I Vice Presidenti ed il Segretario generale non possono svolgere attività professionale inerente alla materia nucleare.

Art. 8.

Il Consiglio delibera sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui programmi particolareggiati di attività, formulati secondo le direttive del Comitato dei ministri. Delibera, inoltre, le nomine del personale direttivo e si pronuncia su ogni altro affare, rientrante nella sua competenza a' termini dell'articolo 1, che sia ad esso sottoposto dal Presidente.

Le deliberazioni e i pareri del Consiglio devono essere motivati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente in adunanza ordinaria ad intervalli non superiori a tre mesi e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consigliere che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, decade dall'ufficio.

Art. 9.

La Giunta esecutiva cura la gestione economica e patrimoniale dell'Ente, predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio, provvede alla nomina del personale con esclusione di quello direttivo ed attende ad ogni incombenza che dal Consiglio le sia affidata.

In casi di assoluta urgenza, riconosciuti dal Ministro per l'industria e il commercio, la Giunta esecutiva, in via eccezionale, può adottare, salvo ratifica da parte del Consiglio, deliberazioni rientranti nella competenza di quest'ultimo.

Gli atti di cui al precedente comma, vanno presentati al Consiglio nella adunanza immediatamente successiva alla data in cui la deliberazione di urgenza è stata adottata.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 10.

Tutte le deliberazioni del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui al capoverso seguente, sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni concernenti la formulazione dei programmi di attività e quelle con cui si provvede alla nomina del personale direttivo, o si conferiscono incarichi speciali, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

Sono parimenti soggette all'approvazione del Ministro le deliberazioni della Giunta esecutiva relative al personale.

Art. 11.

La gestione annuale del C.N.E.N. decorre dal 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, entro il 30 aprile di ogni anno. Sono parimenti soggette all'approvazione del Comitato le eventuali variazioni di bilancio.

Il bilancio consuntivo, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno, è approvato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, è nominato il Collegio dei sindaci del C.N.E.N., composto di tre membri effettivi e due supplenti, designati come appresso:

uno effettivo con funzioni di Presidente del Collegio ed uno supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

uno effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro per l'industria e il commercio;

uno effettivo designato dal Ministro per le finanze.

I sindaci provvedono al controllo della gestione finanziaria ed amministrativa del C.N.E.N. e riferiscono annualmente al Ministro per il tesoro ed al Ministro per l'industria e il commercio sul bilancio consuntivo.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Le opere necessarie per l'esecuzione dei compiti del C.N.E.N. previsti all'articolo 1 sono, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su richiesta del C.N.E.N., dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Con le stesse modalità, le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai termini dell'articolo 72 della stessa legge.

Art. 14.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinati gli emolumenti spettanti, a carico del C.N.E.N. ai componenti la Giunta, nonchè agli altri consiglieri e ai sindaci.

Art. 15.

Il C.N.E.N. dispone di un personale proprio da assumersi in servizio in conformità alle norme che saranno deliberate con apposito regolamento dal Consiglio ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il C.N.E.N. può avvalersi dell'opera di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 58 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 30.

I professori universitari comandati presso il C.N.E.N. qualora al loro rientro nei ruoli universitari non trovino disponibile il posto di ruolo presso la facoltà di provenienza, saranno assegnati ad un posto in soprannumero da riassorbirsi alla prima vacanza.

Con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e contabilità del C.N.E.N.

Art. 16.

A favore del C.N.E.N. è fissato un contributo di lire 50 miliardi, da erogarsi in un quinquennio e da iscrivere nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, a cominciare dall'esercizio 1957-1958.

Tale contributo sarà di lire 3.240 milioni per l'esercizio finanziario 1957-1958, di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-1959, di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi e di lire 14.260 milioni nell'ultimo esercizio.

Per l'onere di lire 3.240 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per lo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esercizio 1957-58 sarà provveduto a carico del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 17.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959, le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari e all' Agenzia internazionale energia atomica saranno a carico del C.N.E.N.

Art. 18.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 1952 e 24 agosto 1956 concernenti il Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

Il patrimonio destinato al detto Comitato, a quella data intestato al Consiglio nazionale delle ricerche, è assegnato al C.N.E.N. Gli atti di trasferimento debbono essere ultimati entro un anno.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare passa alle dipendenze del C.N.E.N.

Art. 19.

Gli impianti e l'esercizio delle industrie nucleari, dei depositi e degli scarichi di materiali radioattivi devono risultare conformi a norme basate sulle più progredite conoscenze tecniche, allo scopo di assicurare la migliore efficienza degli impianti e l'incolumità pubblica contro i pericoli derivanti dalle attività nucleari.

Il Ministro per l'industria e il commercio è autorizzato ad adottare le norme relative con decreti ministeriali emanati di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e con gli altri Ministri interessati, sentito il C.N.E.N.

Le norme stesse determineranno le attribuzioni e la composizione delle Commissioni di vigilanza e di collaudo.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro nonchè per quanto attiene alla sicurezza degli impianti e degli apparecchi sottoposti al controllo della Associazione per il controllo della combustione.

Art. 20.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, la detenzione e l'impiego da parte di persone ed enti, pubblici e privati, di materie prime fonti e di materiali nucleari speciali di proprietà dello Stato o di pertinenza statale in base ad accordi internazionali, sono subordinati ad atti di concessione del Ministro per l'industria e il commercio.

Qualora le materie prime fonti non siano di proprietà dello Stato o di pertinenza statale in base ad accordi internazionali, si fa luogo ad atti di autorizzazione.

Le concessioni e le autorizzazioni sono accordate, sentito il parere del C.N.E.N. mediante decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto per quanto di competenza, con il Ministro per l'interno, contenente le clausole conformi ai decreti ministeriali di cui al precedente articolo 19 che disciplinano le attività nucleari, al principale scopo di assicurare il pieno e diretto controllo dello Stato su l'acquisizione, il deposito, la manipolazione, l'impiego e il trasporto delle materie nucleari formanti oggetto della concessione e della autorizzazione.

Art. 21.

I provvedimenti amministrativi aventi per oggetto la produzione, la trasformazione e lo impiego dei materiali nucleari per uso industriale, in esecuzione di impegni derivanti da accordi internazionali, sono adottati su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio nazionale per l'energia nucleare.

Art. 22.

Per l'esecuzione della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni al bilancio.